

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/29_2021

Losanna, 4 novembre 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 7 ottobre 2021 ([6B 1247/2020](#))

Prova video ammissibile per dimostrare il rispetto del termine

Una registrazione video può di massima servire come prova per dimostrare che un atto giudiziario è stato depositato tempestivamente in una cassetta delle lettere della Posta Svizzera. Il Tribunale federale accoglie un ricorso contro una decisione del Tribunale cantonale del Canton Vallese.

Nel 2020 una persona ha inoltrato reclamo al Tribunale cantonale vallesano contro l'abbandono di un procedimento penale. Il suo avvocato ha depositato l'atto di reclamo in una cassetta delle lettere della Posta Svizzera l'ultimo giorno del termine di dieci giorni, la sera alle 22.05. Nell'atto stesso ha informato il tribunale che il timbro postale sulla busta avrebbe potuto portare la data del giorno successivo e che pertanto avrebbe inoltrato in un secondo tempo una registrazione video a comprova dell'inoltro tempestivo del reclamo. Il giorno seguente, il Tribunale cantonale ha ricevuto una chiavetta USB con la registrazione video. Il Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo, che portava il timbro postale del giorno successivo, poiché la ripresa video non rappresenterebbe una prova efficace per dimostrare un inoltro tempestivo.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'interessato. Secondo il Codice di procedura penale (CPP) un termine è osservato segnatamente se l'atto procedurale è consegnato al più tardi l'ultimo giorno del termine (fino a mezzanotte) alla Posta Svizzera (articolo 91 CPP). Si presume che la data della consegna corrisponda a quella del

timbro postale. Tuttavia, questa presunzione può essere rovesciata. Ci si può comunque aspettare che il mittente fornisca la prova della presentazione tempestiva prima della scadenza del termine o faccia almeno riferimento a tale prova nell'atto procedurale stesso. L'avvocato dell'interessato ha debitamente proceduto in questo senso nel caso concreto. Contrariamente alla tesi del Tribunale cantonale, una registrazione video può servire come mezzo di prova per la tempestiva consegna alla posta. Bisogna certo concordare con il Tribunale cantonale sul fatto che le registrazioni audiovisive sono relativamente facili da manipolare. Tuttavia, se un avvocato falsificasse le prove per dimostrare la tempestività dell'atto, egli commetterebbe un'infrazione grave agli obblighi professionali. Nella misura in cui non esistano indizi di una falsificazione, non si giustifica di dubitare dell'autenticità di una registrazione video. Naturalmente la ripresa filmata deve contenere tutti gli elementi, che sono necessari per la prova, segnatamente la data e l'ora del deposito dell'atto procedurale e l'identificazione della busta con il ricorso. Il Tribunale cantonale vallesano dovrà ora verificare se il video fornisce la prova della tempestiva consegna. Occorre infine rilevare che la visione di una prova video può causare un onere supplementare e che le spese corrispondenti possono essere accollate al mittente, ossia per esempio all'avvocato responsabile.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 4 novembre 2021 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [6B_1247/2020](#).*